

# **STATUTO UNICA RETI S.p.A.**

*(approvato dall'Assemblea Soci straordinaria del 08/06/2015)*

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE - SEDE- DURATA**

#### **Art. 1 Costituzione**

Ai sensi dell'art. 113, comma 13, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è costituita la Società per Azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "UNICA RETI S.p.A.".

#### **Art. 2 Sede**

La Società ha sede legale in Savignano sul Rubicone (FC).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo.

La Società, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze nel territorio nazionale ed estero.

#### **Art. 3 Durata**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria.

## **TITOLO II**

### **OGGETTO SOCIALE**

#### **Art. 4 Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto d'azienda, delle seguenti attività:

a) l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui.

b) l'amministrazione e la gestione di reti di gasdotti locali ed impianti connessi ed accessori;

c) l'amministrazione e la gestione di mezzi ed impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati;

d) l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del/dei soggetti gestori dei servizi pubblici a rilevanza economica e non economica, ove consentito dalle normative generali e di settore;

e) la gestione dei rapporti con i soggetti aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al precedente punto d), anche se non bandite direttamente, ed in particolare l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza sul rispetto degli impegni assunti da tali soggetti gestori nei contratti di servizio e/o in altri documenti di gara;

f) l'espletamento della funzione di indirizzo e programmazione, anche per conto delle istituzioni a ciò preposte, nell'ambito dei servizi pubblici locali, ivi compresa la predisposizione di linee guida, piani di sviluppo ed investimento, stato degli impianti ed esigenze future, razionalizzazione degli investimenti, piani economici finanziari, studi di fattibilità e quanto altro sia ritenuto funzionale alla migliore gestione dei servizi pubblici locali;

g) l'amministrazione, gestione e la valorizzazione, ivi compresa la commercializzazione, di beni immobili afferenti al patrimonio pubblico locale, ove consentito dalle normative generali e di settore;

h) la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;

i) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità, direzione lavori, che siano funzionali e compatibili con le attività sopra elencate e fondati sul profilo delle competenze aziendali.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;

- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle Leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico;

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI- OBBLIGAZIONI**

##### **Art. 5 Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 70.373.150,00 (settanta milioni trecentosettantatremila centocinquanta virgola zero zero) diviso in n. 70.373.150,00 (settanta milioni trecentosettantatremila centocinquanta virgola zero zero) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna.

Ai soli fini della presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale, le azioni di proprietà dei soci di cui al successivo art. 6 lett. a), saranno suddivise in 3 (tre) categorie contrassegnate con le lettere "F" o "C" o "R".

Salva diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la suddetta ripartizione delle azioni è e sarà sempre mantenuta, senza possibilità di trasformare le azioni di una categoria in azioni di un'altra categoria e in caso di aumento del capitale sociale, sia a titolo gratuito sia a pagamento, saranno attribuite azioni contrassegnate con le lettere "F" o "C" o "R" in proporzione alla percentuale del capitale sociale rappresentata dalle azioni già possedute con il medesimo contrassegno.

Tutti i certificati azionari dovranno riportare una annotazione comportante l'identificazione della categoria di appartenenza delle azioni rappresentate dal certificato mediante contrassegno con le citate lettere "F" o "C" o "R".

Potranno essere emesse azioni con diritti diversi da quelle già emesse.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

##### **Art. 6 Azioni**

Le azioni sono nominative ed indivisibili e sono rappresentate da titoli azionari.

La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Possano essere soci:

a) i Comuni della Provincia di Forlì - Cesena che provvedono, per il tramite della Società, alla gestione delle attività indicate all'art. 4;

b) altri enti pubblici locali;

c) società che, per legge o per Statuto, abbiano il vincolo del capitale interamente pubblico locale.

Il numero di azioni detenute dai Comuni di cui alla lett. a) del precedente comma deve essere non inferiore al 51% (cinquantunopercento) del capitale sociale.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Libro Soci.

### **Art. 7 Trasferimenti e prelazione**

Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il trasferimento e la prelazione possono avvenire esclusivamente fra i soci possessori della stessa categoria di azioni.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a darne comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento delle proposte di acquisto pervenute. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno il possesso del 51% (cinquantunopercento) del capitale sociale da parte dei Comuni di cui alla lettera a) dell'art. 6.

## **TITOLO IV**

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 8 Assemblea dei soci**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

## **Art. 9 Convocazione**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai Soci tramite mezzi di comunicazione quali raccomandata A.R., telegramma, telefax, messi, corrieri o altri sistemi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2366 3° comma del Codice Civile.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore oltre la seconda convocazione.

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dell'organo di controllo.

In tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **Art.10 Attribuzioni**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico; nomina e revoca gli altri amministratori; nomina i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale;
- d) delibera sulla sottoscrizione, l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni in altre società ed enti quando il valore di ciascuna operazione sia superiore al 3% (tre per cento) del patrimonio netto di UNICA RETI S.p.A. risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dall'atto costitutivo della Società.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla messa in liquidazione della Società e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge.

## **Art.11 Composizione, intervento e voto**

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea i soci che, almeno tre giorni prima dell'Assemblea, hanno provveduto al deposito dei certificati azionari presso la sede legale della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370 c.c..

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

I soci hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

## **Art.12 Presidenza e segreteria**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo o dell'Amministratore Unico, la Presidenza è assunta da persona designata dagli intervenuti.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Nei casi di legge, e quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per il tempestivo deposito e pubblicazione qualora richiesti, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Le copie dei verbali, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

### **Art.13 Costituzione e deliberazioni**

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Nei limiti consentiti dall'art.2367 c.c. l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.

La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

## **TITOLO V**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art.14 Attribuzioni dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto (art. 10 lett. d) in modo tassativo riservate all'Assemblea.

#### **Art.15 Composizione e nomina dell'organo amministrativo.**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di non più di tre membri, o da un Amministratore Unico, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

Salva diversa determinazione dell'Assemblea, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci di cui alla lettera a) dell'art. 6, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Per la presentazione di ciascuna lista è comunque richiesto il possesso di azioni con diritto di voto pari almeno all'8% (otto per cento) del capitale sociale.

Ogni socio detentore delle azioni della categoria "F" potrà presentare una sola lista o concorrere, solo congiuntamente ai soci detentori delle azioni della stessa categoria, alla presentazione di una lista.

Ogni socio detentore delle azioni delle categorie "C" e "R", potrà presentare una sola lista o concorrere, solo congiuntamente ai soci detentori delle azioni delle categorie "C" e "R", alla presentazione di una lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ogni azione ha diritto di votare per una sola lista.

Inoltre, ciascuna lista dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente a copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Qualora il numero degli amministratori da eleggere sia pari, gli amministratori risulteranno eletti come segue: la lista presentata dai soci detentori delle azioni della categoria "F" che abbia riportato, tra le liste presentate dai soci della medesima categoria "F", il maggior numero di voti nominerà la metà dei Consiglieri; la lista presentata dai soci detentori delle azioni delle categorie "C" e "R" che abbia riportato, tra le liste presentate dai soci delle medesime categorie "C" e "R", il maggior numero di voti nominerà l'altra metà dei Consiglieri.

All'interno di ciascuna lista i candidati risulteranno eletti secondo l'ordine di elencazione.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quello del genere più rappresentato che è stato eletto nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti decadrà per assicurare l'ottemperanza al requisito ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di statuto, assicurando il soddisfacimento del requisito.

L'Assemblea, su richiesta anche di un socio, potrà deliberare, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, che, in alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di una unica lista nella quale i candidati dovranno comunque essere elencati mediante un numero progressivo, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Qualora l'Assemblea deliberi di affidare l'amministrazione della società ad un Amministratore Unico, risulterà nominato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Tuttavia se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario che può essere scelto fra estranei alla società.

### **Art.16 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Dovranno essere tuttavia assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- a) l'attribuzione e la revoca dei poteri all'Amministratore Delegato se nominato;
- b) la nomina e la revoca del Direttore Generale se nominato;
- c) l'approvazione del budget degli investimenti e l'autorizzazione ad effettuare investimenti per la bonifica e il potenziamento delle reti ed impianti affidati al/ai gestore/i dei servizi pubblici locali;
- d) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrants, nonché l'acquisto o la cessione di aziende o ramo di aziende;
- e) la vendita di azioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrants o di aziende;
- f) l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- g) l'assunzione di finanziamenti.
- h) la concessione di garanzie a terzi.

Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma o altri sistemi di comunicazione inviati a ciascuno degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'adunanza del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di adunanza totalitaria.

Il Segretario, su indicazioni del Presidente o dei consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.

### **Art.17 Deleghe di attribuzioni**

Il Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti e con le modalità dell'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni a uno o più amministratori, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega ed il relativo compenso.

Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Agli amministratori delegati ed ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- a) l'approvazione del budget degli investimenti e l'autorizzazione ad effettuare investimenti per la bonifica e il potenziamento delle reti ed impianti affidati al/ai gestore/i dei servizi pubblici locali;

- b) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrants, nonché l'acquisto o cessione di aziende o ramo di aziende;
- c) la vendita di azioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrants o di aziende;
- d) l'acquisto e vendita di beni immobili;
- e) l'assunzione di finanziamenti;
- f) la concessione di garanzie a terzi.

### **Art. 18 Rimborso spese**

Agli amministratori compete il compenso ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

### **Art.19 Rappresentanza sociale**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. Essi hanno facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Hanno altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico hanno facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

## **TITOLO VI**

### **VIGILANZA-ESERCIZIO SOCIALE-UTILI**

#### **Art.20 Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salva diversa determinazione dell'Assemblea, la nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci di cui alla lettera a) dell'art. 6, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo; per la presentazione di ciascuna lista è comunque richiesto il possesso di azioni con diritto di voto pari almeno all'8% (otto per cento) del capitale sociale.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale, almeno un quinto dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ogni socio detentore di azioni della categoria "F" potrà presentare una sola lista o concorrere, solo congiuntamente ai soci detentori di azioni della stessa categoria, alla presentazione di una lista.

Ogni socio detentore di azioni della categoria "C" potrà presentare una sola lista o concorrere, solo congiuntamente ai soci detentori di azioni della stessa categoria, alla presentazione di una lista.



Ogni socio detentore di azioni della categoria "R" potrà presentare una sola lista o concorrere, solo congiuntamente ai soci detentori di azioni della stessa categoria, alla presentazione di una lista.

I Sindaci risulteranno eletti come segue: la lista presentata da soci detentori delle azioni di categoria "F" che abbia riportato, tra le liste presentate da soci della medesima categoria "F", il maggior numero di voti nominerà un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; la lista presentata da soci detentori delle azioni di categoria "C" che abbia riportato, tra le liste presentate da soci della medesima categoria "C", il maggior numero di voti nominerà un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; la lista presentata da soci detentori delle azioni di categoria "R" che abbia riportato, tra le liste presentate da soci della medesima categoria "R", il maggior numero di voti nominerà un sindaco effettivo.

All'interno di ciascuna lista i candidati risulteranno eletti secondo l'ordine di elencazione.

Le liste presentate dai soci di categoria %5+ e dai soci di categoria %6+ dovranno assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un quinto per il primo mandato ed un terzo per i mandati successivi del totale. Allorchè almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, le liste presentate dai soci di categoria %5+ e dai soci di categoria %6+ devono essere composte in modo tale da consentire la nomina di un componente del genere meno rappresentato fra i sindaci effettivi ed un componente del genere meno rappresentato fra i sindaci supplenti. Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi fra i sindaci effettivi e/o fra i sindaci supplenti, quelli del genere più rappresentato che siano stati eletti con meno voti nelle liste presentate dai soci di categoria %5+ e dai soci di categoria %6+ decadono nel numero necessario ad assicurare l'equilibrato al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione (sindaci effettivi o sindaci supplenti) del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno delle liste suddette in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

L'Assemblea, su richiesta anche di un socio, potrà deliberare, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 90% (novanta per cento) del capitale sociale, che, in alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, la nomina dei membri del Collegio Sindacale avvenga sulla base di una unica lista nella quale i candidati dovranno comunque essere elencati mediante un numero progressivo, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Collegio Sindacale, oltre alle funzioni ad esso attribuite dalla legge, ha il compito di eseguire i controlli di natura contabile.

### **Art.21 Esercizio sociale**

L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

### **Art.22 Distribuzione degli utili**

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue: il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

La Società potrà deliberare, nei modi ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.23 Scioglimento**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le Azioni.

#### **Art.24 Clausola compromissoria**

Qualunque controversia tra soci, ovvero tra socio e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Forlì-Cesena che giudicherà in via rituale secondo diritto.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

#### **Art.25 Foro competente**

Foro competente per ogni controversia, non demandabile agli arbitri, è quello di Forlì . Cesena.

#### **Art.26 Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.